

VII Congresso Nazionale degli Attuari

Tavola rotonda sul tema

“L’attuario e l’assicurazione della responsabilità civile auto”

“La nuova figura dell’Attuario Incaricato r.c.auto e la Circolare Isvap 531/04”

Roberto Roberti

Come noto, l’articolo 20 della legge 273/2002 ha introdotto l’obbligo per le imprese di nominare un attuario incaricato con funzioni di verifica preventiva dei premi e delle riserve tecniche del ramo r.c.auto. Tali funzioni, secondo la citata disposizione normativa, sono svolte anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Isvap. Il Ministero delle attività produttive tramite il decreto ministeriale 28 gennaio 2004 n. 67, entrato in vigore il successivo 1° aprile, ha disciplinato il conferimento dell’incarico e l’attività dell’attuario incaricato.

In considerazione dell’importanza delle funzioni assegnate alla nuova figura professionale l’Isvap ha ritenuto necessario emanare la circolare 531/2004 che individua regole di indirizzo sull’attività dell’attuario incaricato e definisce in modo compiuto i relativi adempimenti e le modalità di esercizio delle sue funzioni. La circolare è stata articolata in una Parte Generale ed in una Parte Tecnica.

Nella Parte Generale è stato dato, tra l’altro, particolare rilievo alle tematiche inerenti l’autonomia dell’attuario incaricato, la concentrazione di incarichi, le situazioni di incompatibilità ed i requisiti professionali. Nella Parte Tecnica, suddivisa in due Sezioni relative, rispettivamente, alla relazione tecnica sulle tariffe r.c.auto e a quella sulle riserve tecniche, sono riportati gli schemi base ai quali l’attuario deve attenersi per gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale.

Prima di esaminare alcuni degli aspetti più significativi della circolare emanata dall’Istituto, occorre fare un piccolo passo indietro e, fermo quanto disposto dal decreto ministeriale, individuare i fattori che hanno portato alla formulazione del provvedimento. In particolare sembra utile ripercorrere talune osservazioni formulate dall’Istituto ad alcune imprese operanti nel ramo della responsabilità civile autoveicoli, a seguito di verifiche condotte in materia di elusione dell’obbligo legale a contrarre attuata mediante lo strumento tariffario nel periodo antecedente l’emanazione del citato decreto.

Nella fattispecie, a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 11 della legge 990/69, nel corso del 2003 sono state avviate istruttorie volte ad accertare, nei confronti di n. 7 imprese italiane ed estere (caratterizzate, per alcune aree territoriali e categorie di assicurati, da premi particolarmente elevati), comportamenti elusivi dell'obbligo legale a contrarre nel ramo r.c.auto, attuati mediante l'utilizzo della leva tariffaria. A tal proposito è opportuno ricordare che le norme sulla tariffa r.c.auto non implicano in alcun modo né l'approvazione preventiva delle tariffe né che queste si adeguino a parametri o livelli di prezzo prestabiliti. Tali disposizioni richiedono unicamente che le stesse non risultino predisposte al solo fine di praticare, per determinate categorie di soggetti o zone territoriali, premi tali da comportare l'elusione dell'obbligo a contrarre. Le istruttorie svolte dall'Istituto hanno pertanto avuto come unico obiettivo quello di accertare che la tariffa liberamente adottata dall'impresa fosse coerente con le proprie basi tecniche ovvero se non disponibili, con le rilevazioni statistiche esterne (di mercato o di gruppo) e che non risultasse discriminante nei confronti di particolari categorie di assicurati. Nell'ambito delle istruttorie l'Istituto ha suddiviso le proprie analisi in due diversi momenti. In primo luogo ha condotto un procedimento di verifica attuariale mediante l'analisi di ogni documentazione di supporto utile al fine della ricostruzione delle singole fasi di calcolo: fabbisogno tariffario, premio di riferimento, coefficienti di personalizzazione e premi di tariffa applicati. In secondo luogo, oltre ad esaminare le relazioni tecniche e le statistiche societarie impiegate nella determinazione delle tariffe, ha effettuato una serie di indagini sui dati relativi agli archivi polizze e sinistri delle imprese appositamente richiesti per l'istruttoria. Scopo di tali verifiche è stato dapprima quello di ripercorrere la metodologia tariffaria adottata dall'impresa e successivamente svolgere le valutazioni anche attraverso uno strumento di indagine autonomo.

A seguito delle istruttorie l'Istituto, oltre ad aver riscontrato in taluni casi un'incompletezza informativa a supporto degli impianti tariffari, ha accertato i seguenti aspetti di criticità:

- scelta di soluzioni operative per la costruzione della tariffa r.c.auto dettate da logiche di natura commerciale e dunque svincolate dalle risultanze di natura tecnica richieste dall'art. 11 comma 1-bis della legge 990/1969;
- presenza di aggregazioni tariffarie di rischi tra loro disomogenei per caratteristiche tecniche. In particolare, la scelta operata da alcune società di

definire le modalità delle variabili di personalizzazione quali ad esempio la zona territoriale o l'età, tramite valori di mercato, ha generato, nel portafoglio dell'impresa, raggruppamenti di rischi assicurati non omogenei;

- ricorso a parametri della sinistrosità di portafoglio che non hanno tenuto conto, in corrispondenza di determinati profili di rischio, dei positivi trend evolutivi della medesima alterando, in tal modo, i processi di definizione delle classi tariffarie e di determinazione dei coefficienti di tariffa;
- inadeguatezza e distorsione del meccanismo volto a differenziare gli assicurati in relazione alla propensione al sinistro attuato mediante il sistema bonus-malus con conseguenti effetti negativi sui livelli dei premi;
- utilizzo, in presenza di metodologie statistiche di tipo univariato/multivariato, di variabili tariffarie che esplicano nella rappresentazione globale della rischiosità la medesima informazione, duplicando gli impatti sulla personalizzazione dei rischi;
- non rispondenza tra le analisi statistiche impiegate in tariffa e quelle desumibili dagli archivi polizze e sinistri;
- assenza di specifici passaggi tecnici nella trasposizione delle informazioni statistiche desunte da dati esterni, quali valori di mercato ovvero di gruppo, all'impianto tariffario.

Le informazioni così acquisite hanno dato luogo a significativi spunti di riflessione dei quali si è tenuto conto nella predisposizione della circolare. In particolare sono state stabilite specifiche linee di indirizzo all'operatività della nuova figura professionale, tali da consentire la redazione di una documentazione standardizzata a supporto delle tariffe ed in ogni caso vincolata ad un preciso schema tecnico. Inoltre la circolare ha impartito indicazioni atte a regolamentare in maniera organica le varie fasi delle analisi e delle verifiche relative ai procedimenti di costruzione della tariffa r.c.auto. In particolare, dal punto di vista tecnico-attuariale, l'attenzione è stata focalizzata sui fattori di personalizzazione del rischio - criteri di scelta delle variabili, procedimenti per la determinazione delle classi di rischio, metodi per la determinazione dei coefficienti tecnici di tariffa - nonché sui premi di tariffa e le motivazioni dell'impresa afferenti eventuali differenze tra coefficienti applicati in tariffa e coefficienti tecnici.

Anche con riferimento alle funzioni assegnate all'attuario incaricato la circolare ha precisato regole di indirizzo al fine di individuare in modo compiuto ed omogeneo gli adempimenti e le funzioni. Nella fattispecie, tenuto conto della rilevanza di dette funzioni e delle specificità previste dalla legge che ne qualifica il ruolo “anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Isvap”, è stata rivolta una particolare attenzione alla tutela della nuova figura professionale.

In merito è utile ricordare che il decreto ministeriale già aveva stabilito una serie di principi a tutela dell'attuario incaricato quali l'obbligo per le imprese di creare le condizioni affinché l'attuario sia messo in grado di espletare le proprie funzioni in piena autonomia e libertà di giudizio ovvero di consentire la libertà di accesso ai dati ed alle informazioni aziendali. L'Istituto ha ulteriormente rafforzato le misure poste a presidio della tutela dell'attuario incaricato nell'espletamento dei propri compiti. In particolare è stato stabilito che l'impresa debba garantire al medesimo, oltre al libero accesso alle informazioni aziendali, l'idoneo supporto organizzativo, anche attraverso la collaborazione con le strutture di controllo interno, al fine di tutelarne l'autonomia professionale nell'espletamento dei compiti istituzionali nonché l'efficacia dell'azione. La circolare ha peraltro previsto che “l'avviso scritto”, rivolto dall'attuario all'impresa, di ottemperare entro breve termine nell'ipotesi di impedimenti allo svolgimento dell'incarico di cui all' art. 2, comma 2 del decreto ministeriale, venga portato a conoscenza anche dell'ufficio di controllo interno e del collegio sindacale. Su tale aspetto è stato inoltre ritenuto necessario introdurre che eventuali impedimenti, oltre ad essere comunicati all'Istituto dall'attuario stesso con immediatezza, possano essere segnalati anche dal revisore, dal sindaco, ovvero da chi, nella funzione di controllo interno, accerti tale possibile condizione.

In merito allo stato di attuazione delle disposizioni emanate tramite la circolare risulta evidente che ci troviamo ancora in una fase di prima applicazione, fase che peraltro non si è ancora conclusa in quanto per gli adempimenti relativi alle riserve tecniche si dovrà attendere la redazione del bilancio di esercizio 2004. Tuttavia in merito alle disposizioni impartite dalla legge sopra citata, occorre rilevare che tutte le imprese hanno ottemperato, nei tempi previsti, alla nomina dell'attuario incaricato. Al riguardo l'Istituto ha riscontrato che il 47% delle società hanno scelto di affidare detto incarico ad attuari dipendenti della stessa impresa o appartenenti al medesimo gruppo societario mentre il restante 53% si è rivolto a liberi professionisti. Tenuto peraltro

conto dei tempi previsti per l'entrata in vigore delle norme impartite dal decreto, nonché delle disposizioni transitorie volte ad assoggettare alla valutazione conclusiva di coerenza tutte le tariffe applicate dalle imprese, l'Isvap si è di recente attivato richiedendo ad alcune società la trasmissione della relazione tecnica sulla tariffa in vigore al 1° settembre 2004. Detta documentazione è all'attualità oggetto di analisi.

Con riferimento agli adempimenti dell'attuario incaricato in materia di riserve la Sezione II della circolare fornisce uno schema di relazione cui lo stesso deve attenersi in sede di redazione di bilancio di esercizio, finalizzato a descrivere le modalità di formazione e la corretta determinazione delle riserve tecniche. L'attuario incaricato dovrà ottemperare a dette indicazioni a partire dal bilancio di esercizio 2004. In merito alle verifiche che i nuovi attuari incaricati dovranno effettuare mediante l'applicazione di metodologie statistico-attuariali l'Isvap ha posto particolare attenzione su particolari aspetti tecnici, quali:

- le condizioni di applicabilità delle metodologie adottate secondo la corretta tecnica attuariale;
- le motivazioni relative alla scelta delle ipotesi tecniche e la loro aderenza alla realtà operativa dell'impresa;
- la coerenza delle ipotesi impiegate all'interno del medesimo scenario di valutazione;
- l'analisi di sensibilità dei risultati al variare delle ipotesi nell'ambito di un metodo, ovvero al variare dei diversi metodi applicati.

Tramite tale relazione l'Istituto avrà a disposizione un ulteriore strumento di verifica in merito alla coerenza tra le ipotesi evolutive adottate per la valutazione delle riserve tecniche e quanto ipotizzato in sede di determinazione della tariffa r.c.auto.

In questa fase è ancora prematuro tracciare un quadro complessivo sull'operatività dell'attuario incaricato r.c.auto, proprio perché alcune disposizioni devono ancora trovare applicazione. L'Istituto è tuttavia convinto che tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'impianto dispositivo (attuario incaricato, imprese, revisori e sindaci) si impegneranno concretamente per la corretta applicazione di norme che rappresentano un momento di innovazione per il settore e per la professione. In tale contesto è auspicabile una fattiva collaborazione tra Organo di Vigilanza e Ordine Nazionale degli Attuari che potrà concretizzarsi in ambito

regolamentare attraverso l'individuazione ed emanazione delle regole applicative dei principi attuariali previste dal decreto ministeriale.

Verona, 9 Novembre 2004